

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale f.f., esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale:

- GIACOMARRO Domenico, all'epoca dei fatti Allenatore tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra il calciatore della U.S.D. Bitonto, PATIERNO Francesco Cosimo all'epoca dei fatti e MITRO Vincenzo, direttore generale della società AZ Picerno all'epoca dei fatti), in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con Tramutola Nicola, indicato al punto successivo, con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Giulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell'ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da MITRO Vincenzo, direttamente e personalmente delineato i dettagli dell'accordo illecito con il calciatore della U.S.D. Bitonto PATIERNO Francesco Cosimo, a seguito del quale veniva concordata con quest'ultimo la consegna della somma di € 10.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno), a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell'illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito;

- TRAMUTOLA Nicola, all'epoca dei fatti Allenatore in seconda, tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra il calciatore della U.S.D. Bitonto, PATIERNO Francesco Cosimo e MITRO Vincenzo, direttore generale della società AZ Picerno), in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con Giacomarro Domenico (indicato al punto precedente), con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Giulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell'ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da MITRO Vincenzo, direttamente e personalmente consegnato materialmente la complessiva somma di € 10.000,00 unitamente all'assegno bancario in garanzia (provenienti dalla società A.Z. Picerno) al calciatore della U.S.D. Bitonto PATIERNO Francesco Cosimo, a fronte dell'accordo illecito concordato fra con quest'ultimo e MITRO Vincenzo per il tramite di GIACOMARRO Domenico, e a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell'illecito accordo volto a determinare

un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito;

- CHIARADIA Pietro all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno o nell'interesse della società A.Z. Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 2, comma 2, del C.G.S.), in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 7, del C.G.S.) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo illecito volto all'alterazione del risultato della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019, dietro corrispettivo in denaro, del quale egli era venuto a conoscenza, avendo avuto modo, tra l'altro, di accompagnare personalmente il Tramutola all'incontro con il Patierno per la consegna della somma di denaro convenuta;

- MITRO Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore generale della società AZ Picerno srl, soggetto attualmente inibito per anni quattro sulla base della decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 nell'ambito del proc. n. 1491/pf/18-19 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), ma continuante a svolgere attività all'interno o nell'interesse della società A.Z. Picerno o comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S., in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere inviato a TRAMUTOLA Nicola, tramite l'applicazione "Telegram", nelle date 15-10-20 e 16-10-20, nel tentativo di esercitare interferenze e pressioni nei confronti di quest'ultimo, alcuni messaggi volti a mistificare la realtà dei fatti che il TRAMUTOLA avrebbe dovuto riferire nel corso dell'audizione programmata dinnanzi ai rappresentanti della Procura Federale, nell'evidente scopo di evitare a se stesso e alla società PICERNO ulteriori provvedimenti sanzionatori, così come si evince dal tenore letterale di alcuni dei predetti messaggi di seguito riportati: "Nicola buongiorno quello che interessa alla procura non è la consegna materiale della busta che puoi tranquillamente dire che te l'ha consegnata R.L. anche perché a lui poco importa non è tesserato, ma la provenienza che parlato con Giacomarro dovrebbero essere soldi raccolti delle multe!" ; " Quindi i soldi sono quelli delle multe che erano depositati in sede e Rocco la mattina li ha consegnati ! La società così come già parlato con giak non deve in qs fase essere chiamata in causa! Eravamo rimasti con lui che l'accordo l'ha preso lui con Patierno e i soldi erano delle multe mo cosa c'entra rimettere in mezzo me e di conseguenza la società! ; " hai solo consegnato una busta recapitata dal magazziniere"; " Se si fanno nomi di gente tesserata la società rischia ancora altro" ;

- AZ Picerno s.r.l. (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e soggetti che svolgevano e svolgono attività all'interno o nell'interesse della società A.Z. Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti.